

CODICE PENALE

LIBRO SECONDO (Dei delitti in particolare) - TITOLO IX BIS (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) -

Art. 544 bis - Uccisione di animali

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e` punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544 ter - Maltrattamento di animali

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali, sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pene e` aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell`animale.

Art. 544 quater - Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e` punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena e` aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all`esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell`animale.

Art. 544 quinquies - Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l`integrità fisica e` punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e` aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali, li destina sotto qualsiasi forma e, anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti, di cui al primo comma e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e, con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni, di cui al primo comma, e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544 sexies - Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell`articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsto dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, e` sempre ordinata la confisca dell`animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell`attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta e` pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività .In caso di recidiva e` disposta l`interdizione dall`esercizio delle attività medesime.